

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, CAMPAGNOLI, VINCENZI*Presentata il 19 ottobre 1978*

Modifiche alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione dei quadri ufficiali del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, anche in relazione alle indifferibili necessità, è divenuta assai critica a causa dei collocamenti in congedo — per motivi diversi — di nutriti contingenti di ufficiali dei vari gradi.

Le previsioni per il prossimo futuro acquiscono il problema per cui, è auspicabile che, con adeguate iniziative si provveda in tempo, a mantenere i quadri in numero sufficiente ad assicurare l'attività diretta al governo del personale, alla gestione dei reparti ed alla efficienza dei servizi istituzionali.

Di un organico di 1210 ufficiali rimangono attualmente scoperti, nei vari gradi, ben 309 posti; nel corso dell'anno, con il previsto collocamento in congedo di altro cospicuo contingente di ufficiali (di cui ben 81 tenenti colonnelli dei due ruoli ordinario e separato e limitato) la situazione

diventerà assolutamente inadeguata anche alle pure minime necessità di servizio.

È noto come i vuoti negli organici degli ufficiali abbiano ancora recentemente recato negative conseguenze nell'applicazione delle norme sull'avanzamento: non hanno difatti consentito di coprire i 17 posti esistenti già alla data del 31 dicembre 1977 nel grado di maggiore. Il presupposto principale per il normale funzionamento del sistema di avanzamento previsto dalla legge è assicurato dal costante completamento dei quadri organici chè, venendo meno tale criterio si andranno a riscontrare sempre più forti discrasie corrette solo mediante interventi legislativi.

Il temporaneo collocamento in congedo di numerosi ufficiali è stata causa, insieme alla mancata immissione in ruolo di corrispondenti aliquote di giovani ufficiali, di non pochi vuoti nei posti organici degli ufficiali inferiori ed ancora di

vuoti nei posti organici degli ufficiali superiori. Tale situazione ha determinato, con effetto immediato, l'ammissione a valutazione per l'avanzamento di un numero di tenenti colonnelli e di capitani, assai inferiore al numero che sarebbe stato se, gli organici fossero stati completi e l'impossibilità di coprire le vacanze nel grado di maggiore stante la vigente legge che prevede il numero fisso di 25 promozioni all'anno. Per evitare che i vuoti nello organico nei gradi di « maggiore » aumentino sempre più, si rende necessario a che, almeno per tre anni, al grado di maggiore vengano promossi 50 capitani l'anno anziché 25 (come da tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366). Contemporaneamente si dovrà abolire il corso di istituto, il superamento del quale è requisito per l'ammissione a valutazione per l'avanzamento dei capi-

tani essendo venuti meno i presupposti che ne avevano consigliato l'istituzione, così come corsi analoghi sono stati aboliti presso altre forze armate.

Si ha motivo di ritenere che il provvedimento venga contenuto in lire 20 milioni, onere sostenibile con il normale stanziamento di bilancio.

Tale onere verrebbe — di fatto — largamente compensato dalla abolizione del corso d'istituto il cui costo annuo ammonta a circa lire 50 milioni.

La presente iniziativa sulla quale si richiama l'attenzione dei colleghi per l'importanza che riveste, vuole essere il primo passo per sanare l'odierna situazione nei gradi superiori delle forze di polizia, mentre si auspicano iniziative adeguate per la riapertura del reclutamento degli ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei primi venticinque posti della graduatoria di merito dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979, sono promossi, mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1978, 1° gennaio 1979 e 1° gennaio 1980.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'articolo 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

ART. 2.

Sono aboliti il corso di istituto ed il corso superiore di istituto di cui, rispettivamente, alla tabella n. 1, colonna n. 3 del quadro I, ruolo ordinario, grado di capitano, ed alla tabella n. 2, colonna n. 1, ruolo ordinario.

ART. 3.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvederà con il normale stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 2510 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.